

# ASSENZE DAL LAVORO

Il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico adeguato per i periodi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Per usufruire di questi benefici, il lavoratore deve presentare appositi certificati medici e sottoporsi a controlli pubblici.

## Chi certifica e controlla le malattie

Il controllo dei certificati e degli accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici è di competenza delle ASL. Esse hanno anche competenza sugli accertamenti dei lavoratori che operano nel settore privato ma, se il lavoratore è assicurato presso l'INPS per l'indennità economica di malattia, sarà l'istituto previdenziale stesso a provvedere ai controlli.

## Certificazione e comunicazione della malattia

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare il suo stato di malattia al datore di lavoro nel giorno stesso in cui l'episodio si verifica e durante l'orario di lavoro.

Il lavoratore deve recapitare al datore di lavoro e alla ASL o all'Istituto previdenziale il certificato medico che attesta il suo stato di malattia e giustifica l'assenza dal lavoro. Tale certificato deve essere redatto in due copie: in una viene indicata sia la diagnosi sia la prognosi ed è inviata all'INPS o alla ASL, l'altra contiene solo la prognosi ed è consegnata al datore di lavoro. Una parte del certificato è compilato dal medico di fiducia, un'altra dal lavoratore che provvederà ad indicare l'indirizzo dell'abitazione dove trascorrerà il periodo di malattia.

I certificati devono essere consegnati o recapitati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro due giorni dalla data del rilascio e la visita medica tesa ad accertare la malattia deve aver luogo entro il secondo giorno di malattia.

Il lavoratore ha anche l'obbligo di trasmettere il certificato di prosecuzione della malattia che deve essere richiesto il primo o secondo giorno dopo la scadenza del precedente certificato ed inviato entro due giorni al fine di evitare discontinuità nel pagamento dell'indennità di malattia.

## Medici abilitati al rilascio del certificato

Il certificato di malattia è rilasciato dal medico di famiglia o dal suo sostituto. Se necessario, e a seconda dei casi, il lavoratore può chiedere l'intervento del:

- medico della guardia medica, ma successivamente deve rivolgersi al suo medico di fiducia;
- medico di accettazione ospedaliera;
- medico di accettazione nelle case di cura private;

- medico specialista;
- un qualsiasi altro medico di fiducia se il lavoratore si trova al di fuori del comune di residenza.

### Controlli

Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore può essere chiesto dal datore di lavoro e dall'INPS, ma viene eseguito dai medici delle ASL o dai medici dell'istituto previdenziale.

### Campo di applicazione

I controlli possono essere effettuati sui lavoratori del settore pubblico e privato. Sono esclusi i controlli in caso di assenza dal lavoro per infortunio o per malattie professionali o per Tbc; restano in dubbio i controlli sui genitori assenti per malattia dei bambini di età inferiore a tre anni.

### Tipi di controlli

Sono previsti controlli mediante:

- visite a domicilio;
- visite in ambulatorio: sono soggetti a tali visite i lavoratori non trovati in casa o all'indirizzo indicato al momento della visita a domicilio. Ricevuta la comunicazione, il lavoratore è tenuto a presentarsi in ambulatorio, a meno che non abbia ripreso a lavorare o sia impedito per motivi di salute;
- accertamenti preliminari (in via di estinzione).

I controlli possono aver luogo tra le 10 e le 12 o le 17 e le 19 di tutti i giorni, compresi quelli festivi.

### Cause di giustificazione delle assenze

Il lavoratore può giustificare la sua assenza all'atto della visita di controllo entro dieci giorni dalla richiesta della ASL o dell'INPS a fornire i motivi di giustificazione. In questo caso il lavoratore non è sottoposto ad alcuna sanzione.

Il lavoratore è giustificato in caso di giustificato motivo, cioè per forza maggiore, per effettuazione di visite o accertamenti specialistici, inclusa la terapia iniettiva, presso strutture della ASL o da questa autorizzate, per visite mediche dal proprio medico di fiducia sotto particolari condizioni; per l'esigenza del lavoratore di recarsi in un luogo diverso dal suo domicilio o di rientrare nel luogo del suo domicilio se il suo stato di malattia è insorto altrove per circostanze oggettive o per scopi terapeutici. In quest'ultimo caso l'assenza è giustificata solo se il lavoratore ha tempestivamente comunicato alla struttura pubblica i suoi spostamenti.



UNIONE GENERALE DEL LAVORO

**FEDERAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA**

Il lavoratore è altresì giustificato nei casi di urgenza, intendendo per tali i casi di assenza per rilascio di certificati d'incapacità al lavoro, rilascio di prescrizioni mediche o richieste di visite specialistiche e accertamenti diagnostici, per prestazioni extra anche senza impegnativa dell'Azienda sanitaria e, infine, per situazioni che richiedono la presenza fisica del lavoratore come ricoveri in ospedale, funerali, infortuni gravi, convocazione ad opera di pubbliche autorità e partecipazione a concorsi pubblici allo scopo di evitare pesanti effetti per il lavoratore stesso o per la sua famiglia.

### **Sanzioni**

Se il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare o non si presenta alla visita in ambulatorio o non indica il proprio indirizzo è sottoposto a sanzioni da parte dell'Istituto previdenziale.

L'INPS sospende l'indennità totale, compresa la quota integrativa a carico del datore di lavoro, per i primi dieci giorni di malattia. Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l'INPS sospende la metà del trattamento economico. Infine, se il lavoratore risulta assente alla terza visita di controllo, l'INPS sospende l'indennità dalla data della terza assenza.

Il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale è punibile con il licenziamento.

Ulteriori sanzioni sono previste dai contratti collettivi di lavoro.

### **Discordanze tra medico curante e medico fiscale**

Può verificarsi che il lavoratore venga trovato a casa al momento della visita di controllo, ma le prognosi del medico curante e del medico fiscale siano diverse. In questa ipotesi, il lavoratore può contestare la prognosi del medico fiscale e farlo annotare sul referto mentre l'Istituto di previdenza o l'Azienda sanitaria comunicano al datore di lavoro, entro 24 ore, il risultato dell'accertamento. Sarà il coordinatore sanitario della ASL o dell'INPS a risolvere definitivamente la controversia tra medico curante e medico fiscale e a darne comunicazione al lavoratore che dovrà riprendere il lavoro o presentare ricorso giudiziario.

Può verificarsi che il lavoratore non venga trovato a casa in occasione della visita di controllo effettuata negli orari di legge. In questa ipotesi il medico fiscale lascia al lavoratore l'avviso affinché si rechi, il giorno successivo non festivo, in ambulatorio e, in caso di mancata presentazione, sarà sospesa l'indennità di malattia, a meno che il lavoratore non abbia ripreso a lavorare. Contemporaneamente il medico fiscale comunica all'Azienda sanitaria o all'Istituto di previdenza l'assenza a casa del lavoratore; a loro volta la ASL o l'INPS comunicano l'assenza al datore di lavoro che ha chiesto la visita di controllo. Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il lavoratore sarà chiamato a giustificare la sua assenza al momento della visita di controllo anche se la visita in ambulatorio ha confermato lo stato di malattia. Se i motivi di giustificazione sono considerati insufficienti, vengono applicate le sanzioni previste. Il lavoratore potrà presentare domanda di riesame o rivolgersi al giudice del lavoro.



**FEDERAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA**

Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria Via G.Mompiani,7 -00192 Roma Tel.0637512025-fax0637357175

### **Gli adempimenti del medico fiscale**

Il medico incaricato di effettuare il controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l'esistenza di una malattia che impedisca la temporanea prestazione del servizio. Nel caso che ritenga esaurita la malattia invita il dipendente a riprendere il servizio per il primo giorno non festivo.

Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi deve darne adeguata motivazione.

Eseguito il controllo, il sanitario deve redigere il relativo referto medico in triplice copia.

Due copie sono consegnate giornalmente all'ASL e la terza al dipendente.

Nel caso in cui il dipendente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l'invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo.

E' questo un adempimento dal quale il dipendente non può esimersi se non vuole incorrere nelle gravi conseguenze previste per i casi di assenza arbitraria cui va ricondotta l'ipotesi del mancato accertamento fiscale per fatto imputabile allo stesso dipendente.

A questo proposito va chiarito che l'obbligo di giustificare l'assenza al domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il dipendente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.

### **Contrasto tra i certificati medici**

Nel caso in cui il medico di controllo giudica il dipendente guarito e lo invita a riprendere servizio e il dipendente non riprende servizio ma fa seguire un certificato del medico curante che diagnostica la prosecuzione della malattia. In tali casi la Corte di Cassazione con sentenza in data 3/12/1994 ha affermato che il datore di lavoro ha l'onere di richiedere una seconda visita fiscale.

### **ASSENZA DAL DOMICILIO DURANTE LA MALATTIA**

In caso di assenza al domicilio comunicato, durante le fasce orarie, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12/9/1983, nr.463 convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983, nr. 638, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia e nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.



UNIONE GENERALE DEL LAVORO

**FEDERAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA**

I dieci giorni rappresentano il periodo massimo per il quale è possibile operare la trattenuta della retribuzione. Beninteso che la trattenuta stessa dovrà essere commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci.

La sanzione economica in argomento non riveste carattere disciplinare. Essa si fonda sulla circostanza obiettiva dell'assenza al domicilio, senza giustificato motivo, durante le fasce orarie in cui il dipendente aveva l'obbligo di garantire la propria reperibilità in occasione della visita di controllo.

Ai fini della operatività della decadenza dal diritto al trattamento economico è necessario che il medico di controllo constatata l'assenza del dipendente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione contenente l'invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed a giustificare l'assenza al domicilio alla scuola di appartenenza entro il termine di 15 giorni.

Decorso il termine dei 15 giorni senza che l'impiegato abbia prodotto alcuna giustificazione o, nel quale caso l'avesse prodotta, la stessa fosse stata ritenuta inidonea a giustificare l'assenza, l'amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio nella misura sopra specificata dandone comunicazione all'interessato.

La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l'assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi che il dipendente ha l'onere di documentare.

L'amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell'individuazione dei motivi che possono giustificare l'assenza al domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

Si riporta di seguito la casistica che si è formata a seguito delle sentenze emanate dagli organi giurisdizionali:

### **Concetto di giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del 11/02/1993)**

Si considera giustificato motivo, un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie.

### **Prova del giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del 14/04/1994)**

La prova dell'esistenza di un giustificato motivo di assenza è a carico del dipendente che dovrà dimostrare il valore delle ragioni poste a base dell'impossibilità di essere sottoposto a visita medica.



**FEDERAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA**

Federazione Nazionale Polizia Penitenziaria Via G.Mompiani,7 -00192 Roma Tel.0637512025-fax0637357175

### **Guasto al campanello (Tar Lombardia 17/11/1997, n° 1946)**

Legittimamente è considerata ingiustificata l'assenza di un dipendente se non sia stato possibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell'abitazione del dipendente stesso.

### **Cambio di domicilio non comunicato (Tar Abruzzo 07/02/1997, n° 56)**

La privazione del lavoratore della retribuzione nella misura intera per i primi dieci giorni di assenza e, subordinatamente all'esecuzione di una seconda visita di controllo, in misura della metà per l'intero periodo, prevista dall'art. 5 del D.L. 12/9/83 n. 463 convertito nella Legge 11/11/83, n. 638, non consegue automaticamente all'assenza del lavoratore stesso alla visita domiciliare, presupponendo l'esame e la confutazione delle giustificazioni addotte dall'interessato. L'assenza al domicilio durante la visita fiscale deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dal domicilio senza informare l'amministrazione.

### **Dipendente che ha dovuto allontanarsi dall'abitazione per motivi di urgenza (Tribunale di Milano con sentenza del 09/02/1996)**

In caso di urgenza, deve considerarsi lecita, l'assenza del dipendente dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante per effettuare accertamenti.

### **Dipendente che si trova in cantina al momento della visita**

Può capitare che al momento dell'accesso del medico il dipendente non si trovi nella propria abitazione perché magari si è recato in cantina, nel box, nel solaio, in giardino ecc.. In tali casi l'INPS con circolare del 21/10/1999 ha tenuto conto che non va configurata l'assenza se il dipendente sopraggiunge prima che il medico si allontani. Il medico nell'effettuare la verifica deve annotare sul referto tali circostanze.

### **Dipendente che non ha sentito il campanello al momento della visita (Corte di cassazione con sentenza del 14/05/1997)**

Deve considerarsi come assenza al domicilio il dipendente che, pur in casa, non ha sentito il campanello, perché impegnato a fare la doccia. Secondo la Corte il comportamento del dipendente assente per malattia deve essere improntato a diligenza, la quale consiste nel consentire la visita di controllo.

### **Mancata comunicazione del cambio di domicilio (Corte di Cassazione con sentenza del 16/11/1996)**

La mancata effettuazione della visita di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per l'inesatta comunicazione del proprio domicilio configura l'ipotesi dell'irreperibilità al domicilio.

### **Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche (Corte di Cassazione con sentenza del 23/07/1998)**

L'assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.

### **Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante (Corte di Cassazione con sentenza del 04/03/1996)**

Deve considerarsi giustificata l'assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l'insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.

### **Assenza dal domicilio per accompagnare la moglie (Corte di Cassazione con sentenza del 03/08/1995)**

Non può considerarsi una valida giustificazione l'assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità per accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa, ciò sia per pochezza della giustificazione, sia per l'estrema facilità di avvalersi di altri orari.

### **Visita ambulatoriale (Corte di cassazione con sentenza del 14/09/1993)**

Non è infrequente il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte. In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata.

### **Assenza dal domicilio (Tribunale di Bassano del Grappa del 2/05/2002)**

Il Tribunale con la decisione in esame ha ritenuto che la visita di controllo disposta dall'amministrazione, qualora non sia stata in concreto effettuata a causa dell'assenza del dipendente, l'assenza stessa può considerarsi giustificata solo nel caso in cui sia stata determinata da ragioni che rendano indifferibile la presenza del dipendente. Il dipendente a giustificazione dell'assenza al domicilio aveva sostenuto di essersi recato presso un ambulatorio per effettuare una visita medica. Il Tribunale, rilevato che l'orario dell'ambulatorio copriva un arco di tempo che andava dalle ore 9,00 alle ore 13,00, quindi superiore alle fasce orarie di reperibilità, rigettava il ricorso dando ragione all'INPS che aveva trattenuto la retribuzione. Questa decisione del Tribunale si conforma all'orientamento consolidato tenuto dalla Corte di Cassazione, secondo il quale, perché l'assenza al domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, sia giustificata, non è sufficiente la prova della necessità della visita medica, rendendosi indispensabile anche la prova dell'indifferibilità della stessa.

**Vice Segretario Nazionale U.G.L.-Fnpp  
Giampiero PANTALEO**

**Visita il nostro sito [www.uglpoliziapenitenziaria.it](http://www.uglpoliziapenitenziaria.it)**

**Oppure scrivi a :**

**E-MAIL [giampieropantaleo@uglpoliziapenitenziaria.it](mailto:giampieropantaleo@uglpoliziapenitenziaria.it)**

**[segreteria nazionale@uglpoliziapenitenziaria.it](mailto:segreteria nazionale@uglpoliziapenitenziaria.it)**